

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinuncia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15468 del 15/10/2003

Conflitto tra creditore del rinunziante e aventi causa dell'erede accettante in luogo del rinunziante
- Risoluzione - Criteri.

In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunciare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art. 524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunziante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunziante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunziante.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15468 del 15/10/2003